

**CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA DI MESSINA**

VIA DOGALI IS. 229

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

21 LUGLIO '86

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE

6 LUGLIO '83

PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
DELLA CASSA EDILE**

NORME INTEGRATIVE del CONTRATTO NAZIONALE di LAVORO

6 LUGLIO '83

PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED
AFFINI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

omaggio

**CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA DI MESSINA**

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

AL C. C. N. L. 6.7.1983

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
DELLA CASSA EDILE**

VERBALE DI RICOGNIZIONE E NORME INTEGRATIVE

Il giorno 21 luglio 1986 in Messina

t r a

– Il Gruppo Costruttori Edili, in seno all'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina, rappresentato dal Presidente Dott. Biagio Manganaro e dai componenti la Delegazione del Gruppo Costruttori Edili Dott. Vincenzo Bartolomeo, Dott. Carlo Contino, Dott. Filippo Castiglia, Geom. Cesare Greco, Geom. A. Giovanni Puglisi, Ing. Santi Sofi, assistiti dal Dott. Giuseppe Terruso dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina;

e, in ordine alfabetico

– la Federazione Nazionale Edili Affini Legno - FeNEAL-UIL - rappresentata dai Sigg. Ballistreri Maurizio, Cicco Salvatore, Visicaro Saro, Guarnera Pasquale, Costantino Amato (Patti);

– la Federazione Italiana del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - FILLEA della Camera Confederale del lavoro di Messina, rappresentata dai Sigg. Santagati Gaetano, Triglia Antonino, Giannoccolo Giuseppe, Saglimbeni Paolo, Spanò Franco e Cocivera Vincenzo (Patti);

– la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA - aderente alla CISL, rappresentata dai Sigg. Giordano Pietro, Bernava Maurizio, Carozzo Gaetano, Calì Renato, Moroso Giuseppe (Patti);

– una Delegazione Sindacale Unitaria di Lavoratori;

VISTO

il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dell'Edilizia stipulato in data 6 luglio 1983 e l'Accordo nazionale 8 aprile 1986

SI STIPULA

il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto Nazionale 6 luglio 1983, sopra menzionato, da valere per tutte le Imprese che svolgono le operazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 6 luglio 1983 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.

Art. 1

Sistema di informazione

La materia è disciplinata dal C.C.N.L. 6.7.1983.

Al fine di avere un quadro completo per gli incontri da svolgersi su richiesta delle parti a livello territoriale, potranno tenersi incontri quadrimestrali per un esame dello stato e delle prospettive relative alla produzione ed occupazione in edilizia. In occasione di tali incontri periodici verranno affrontati i problemi connessi anche alla materia relativa all'appalto subappalto nonché al divieto di intermediazione nelle prestazioni di manodopera, e sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.

Art. 2

Categorie e qualifiche

In aggiunta alle esemplificazioni di cui all'art. 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983 si considerano operai specializzati:

- autista di autobetoniera o di autobetopompa, sempreché abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa;

- operatore di centrali di betonaggio negli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato, addetto alla dosatura e alla spedizione del materiale, con dirette responsabilità del funzionamento dell'impianto.

Art. 3

Orario di lavoro

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, salvo quanto previsto per i riposi annui dall'articolo 11 del presente contratto.

In relazione al sesto comma dell'art. 5 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 viene stabilito che la ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli artt. 5 lettera A); 6; 8; 10 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

Art. 4

Sospensione e riduzione di lavoro

Fermo quant'altro previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, resta confermato, con decorrenza 1° luglio 1986, in 150 ore il limite massimo dell'acconto delle integrazioni salariali, non ancora autorizzate dall'INPS, in caso di sospensione o

riduzione di orario determinate da cause meteorologiche.

Art. 5

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Con riferimento all'art. 12 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 ed all'Accordo nazionale 8 aprile 1986, l'indennità territoriale di settore da corrisondersi agli operai di produzione e discontinui è incrementata, con decorrenza 1° luglio 1986, nella misura del 6% dei minimi nazionali di paga base in vigore al 1° gennaio 1985.

Pertanto l'indennità territoriale di settore, che congloba e sostituisce i trattamenti indicati dall'art. 12 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, fatta eccezione per le indennità previste specificatamente dal presente contratto, ed è comprensiva dell'indennità di settore attualmente esistente, è fissata nelle seguenti misure orarie:

a) *Operai di produzione*

Operaio di IV livello	£. 538,48
Operaio Specializzato	» 482,58
Operaio Qualificato	» 446,55
Operaio Comune	» 402,56

b) *Custodi, guardiani, portinai, uscieri ed inser-
vienti (art. 6 lettera b) C.C.N.L. 6 luglio 1983)* £.

c) *Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art.
6 lettera c) C.C.N.L. 6 luglio 1983)* £.

Il premio di produzione di cui all'art. 49 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 da corrispondere agli impiegati è incrementato, con decorrenza 1° luglio 1986, nella misura del 6% dei minimi nazionali di stipendio mensile in vigore dal 1° gennaio 1985.

Pertanto il premio di produzione da corrisondersi, con la suddetta decorrenza, resta fissato nelle seguenti misure

mensili, comprensive del premio attualmente esistente :

— 1 ^a categoria super	£. 125.739
— 1 ^a categoria	» 121.464
— 2 ^a categoria	» 101.747
— Assistente tecnico	» 83.172
— 3 ^a categoria	» 73.764
— 4 ^a categoria	» 67.159
— 4 ^a categoria «primo impiego»	» 59.009

Art. 6

Mensa

A) le imprese, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, ove possibile, su richiesta di almeno 30 dipendenti occupati nel cantiere che ne usufruiscano in via continuativa, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in cantiere o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni.

Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a trenta, sempreché sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.

B) Con decorrenza dal 1° luglio 1986 l'indennità sostituiti-

va di mensa è dovuta nella misura di lire 130 orarie, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Tale indennità avrà un ulteriore incremento orario di lire 30 (trenta) a partire dal 1° gennaio 1987.

L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lettera A).

Art. 7

Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° luglio 1986 è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura dell'indennità di trasporto a partire dal 1° luglio 1986 è stabilita in £. 65,84 orarie per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Tale indennità avrà un ulteriore incremento di lire 30 (trenta) orarie a partire dal 1° gennaio 1987.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Sull'intero ammontare dell'indennità di trasporto devono essere calcolati e versati i contributi previdenziali e assistenziali e devono essere effettuate le trattenute per l'IRPEF, mentre non sono versati i contributi alla Cassa Edile.

Art. 8

Appalti e subappalti

L'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di «divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro», di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale 6 luglio 1983, nonché ad accertare il regolare e tempestivo adempimento da

parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 15 dello stesso contratto sulla «disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti», fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri organismi previsti dall'art. 15 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla stessa Cassa Edile.

La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

Per quanto non previsto dal presente articolo la materia è regolamentata da leggi e contratti.

Art. 9

Ferie

Si concorda che nel periodo 1° luglio - 15 settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di tre settimane. Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra datore di lavoro e la R.S.A. entro il 30 giugno di ogni anno.

Con riferimento all'art. 16 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 (4 settimane di calendario annuali, pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), per ciascuna giornata delle ferie maturate e godute, l'impresa, in occasione dell'effettivo godimento da parte del lavoratore, corrisponderà la normale retribuzione di fatto di cui al punto 4) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 unitamente alla retribuzione del periodo di paga in cui le ferie sono fruite. Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità presso l'impresa spetta il godimento delle ferie in ragione di 1/12 del periodo feriale annuale per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in produzione dei dodicesimi maturati e non goduti, sulla base della retribuzione di cui al comma precedente.

Art. 10

Festività

Per il pagamento delle festività valgono le norme dello articolo 18 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, dell'Accordo nazionale 8 aprile 1986 per le festività dell'Epifania, e dell'art. 11 del presente contratto, la cui regolamentazione assorbe anche quella relativa alle rimanenti festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54, salvo il seguente trattamento per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il trattamento economico delle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, in aggiunta alla retribuzione per le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali, in attuazione dell'art. 6 del C.C.N.L., si applica l'orario normale di lavoro di 50 o 60 ore, il trattamento economico per le suddette festività è pari rispettivamente a 10 e 12 ore.

Art. 11

Riposi annui

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui retribuiti nelle misure successivamente indicate mediante :

a) permessi individuali per complessive 32 ore a decorrere dal 1° gennaio 1986. Agli effetti della maturazione dei permessi individuali si fa riferimento a quanto previsto dallo Accordo nazionale 8 aprile 1986.

I permessi sono concessi, a richiesta dell'operaio, tenendo conto delle esigenze di lavoro;

b) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali nelle otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di

dicembre di ogni anno.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dello art. 6 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, nel periodo stabilito nel primo comma lettera b) di questo articolo l'orario di lavoro è ridotto rispettivamente a 45 e 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore dei permessi individuali di cui alla lettera a) del primo comma di questo articolo è corrisposta direttamente all'operaio da parte dell'impresa in occasione del godimento dei permessi.

La retribuzione afferente le ore di riposi di cui al primo comma lettera b) di questo articolo è corrisposta direttamente, nelle otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre di ogni anno dall'impresa al lavoratore in misura pari a 5 ore settimanali.

Agli effetti di cui ai due commi precedenti, la retribuzione sarà costituita dagli elementi di cui al punto 4) dell'articolo 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

Qualora entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno di maturazione, e comunque in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non abbia goduto in tutto o in parte dei riposi annui di cui alla precedente lettera a), l'impresa provvederà a corrispondere un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi.

Qualora al termine dei mesi di dicembre e gennaio di ogni anno il lavoratore abbia prestato la sua opera per una quantità di orario tale da non avergli consentito il godimento dei riposi annui di cui alla precedente lettera b), l'impresa provvederà a corrispondere, unitamente alla retribuzione degli stessi mesi, un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque alla fine di ogni anno, l'impresa erogherà l'importo corrispon-

dente alla retribuzione relativa alle ore di riposi di cui alla lettera b) maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione corrisposta per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state godute ma non maturate.

Agli effetti di cui al comma precedente la maturazione dei riposi previsti dal primo comma lettera b) di questo articolo si intenderà avvenuta in ragione di tanti dodicesimi di 40 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito presso l'impresa con decorrenza 1° gennaio di ogni anno, intendendosi utili anche i periodi di assenza per malattia professionale od infortunio indennizzati dagli Istituti competenti. Peraltro, qualora il lavoratore sia stato assente per malattia anche professionale o infortunio nelle 8 settimane consecutive di riduzione dell'orario di lavoro di cui alla precedente lettera b), le ore dei riposi pertinenti ai predetti periodi di malattia e infortunio e ricomprese nell'indennizzo degli istituti competenti saranno detratte dal totale delle ore dei riposi maturate.

Agli effetti di cui ai commi precedenti la retribuzione sarà quella vigente al momento della corresponsione e calcolata sugli emolumenti di cui al punto 4) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 5, lettera B) del C.C.N.L. 6 luglio 1983 nelle parti non modificate dal presente articolo.

Art. 12

Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 e con decorrenza 1.7.1986 viene stabilito che il trattamento economico spettante all'operaio per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 22,55%

calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 26 del contratto nazionale, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale, effettivamente prestate.

La suddetta percentuale risulta così suddivisa :

- gratifica natalizia 10,00%
- ferie 8,50%
- festività naz. ed infrasettimanali 4,05%

L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio sarà accantonato mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa presso la Cassa Edile di Messina.

Detti versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce e comunque con le seguenti percentuali :

- 3% per le imprese che versano regolarmente ogni mese;
- 3,50% per i versamenti effettuati dopo il 60° giorno;
- 4,00% per i versamenti effettuati dopo il 90° giorno e non oltre il 120°.

Art. 13

Trasferta

Con riferimento all'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983, fermo restando quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo, è stabilita, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una diaria, nelle cifre risultanti dall'applicazione della percentuale, da calcolarsi sui seguenti elementi retributivi riferiti all'operaio qualificato: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore.

* * *

Restano salve le norme previste dall'art. 22 lettera B) del C.C.N.L. 6 luglio 1983 per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.

Per limiti territoriali, relativamente al Comune di Messina, si intendono Ponte Gallo sulla riviera Nord e Giampileri sulla riviera Sud.

Quando l'operaio è comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 14

Lavori alta montagna

Con riferimento all'art. 25 del contratto nazionale di lavoro 6 luglio 1983, l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare è stabilita nella misura del 9% da calcolarsi su: paga base di fatto e indennità di contingenza.

Per i lavori oltre i mille metri la misura sarà dell'11%.

L'indennità suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono o abitualmente dimorino nella stessa frazione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 15

Prestazioni della Cassa Edile in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale

Il regime delle prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Messina in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale e del sistema di anticipazione da parte della stessa Cassa Edile è disciplinato dall'allegato E del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, le prestazioni della Cassa Edile sono commisurate alla retribuzione di fatto della categoria di appartenenza dell'operaio, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, in vigore durante i periodi di assenza

per malattia, anche professionale, ed infortunio sul lavoro.

Per quanto riguarda il numero minimo di ore previsto dai paragrafi 1 e 2 della lettera B) dell'allegato E al C.C.N.L., si attribuisce facoltà al Consiglio della Cassa Edile di derogare in casi particolari.

All'operaio ammalato, qualora l'incapacità lavorativa superi 14 giorni consecutivi, la Cassa Edile, a decorrere dal 1° luglio 1986, corrisponderà il 100% della retribuzione di fatto, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, nei giorni di carenza di indennizzo dell'Istituto assicuratore corrispondenti a giornate lavorative nel cantiere.

La corresponsione di cui sopra avverrà nella misura del 50% qualora l'incapacità lavorativa sia pari o inferiore a 14 giorni consecutivi.

All'operaio infortunato o assente per malattia professionale, che abbia superato il periodo di prova, tenuto conto del trattamento a carico dell'impresa disposto legislativamente, la Cassa Edile, a decorrere dal 1° gennaio 1981, corrisponderà un'integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, nei giorni di carenza di indennizzo dell'Istituto assicuratore corrispondenti a giornate lavorative nel cantiere.

Agli effetti dei commi precedenti saranno assunti a base di calcolo gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 e per i capisquadra anche la speciale maggiorazione qualora corrisposta con carattere continuativo.

Le parti concordano sull'opportunità che la Cassa Edile liquidi le prestazioni per malattia ed infortunio agli operai entro 15 giorni dalla fine di ogni periodo di paga; a tal fine le imprese provvederanno a trasmettere alla Cassa Edile entro 48 ore dalla ricezione le certificazioni di inizio e termine degli eventi invalidanti.

Salve le condizioni di miglior favore, si intendono deca-

dute tutte le eventuali pattuizioni aziendali che direttamente o indirettamente siano riferibili al riconoscimento di erogazioni per i giorni di carenza di malattia, di infortunio o di malattia professionale.

Art. 16

Contributo per l'anzianità professionale edile

Il contributo di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983 dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, resta confermato, con decorrenza 1° maggio 1986, in conformità a quanto stabilito con l'Accordo provinciale 18.4.1986, nella misura del 4,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente le necessità di gestione e dell'eventuale adeguamento del contributo.

Detto contributo deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile della Provincia di Messina alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento dell'anzianità professionale edile di cui all'allegato C) del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983.

I versamenti del contributo dovranno avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dall'art. 12 del presente contratto per i versamenti dell'aliquota 10%.

Art. 17

Igiene e ambiente di lavoro

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi in-

- vernali;
- b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali, munito di scaldavivande e fornito di sedili e tavoli;
 - c) attrezzature idonee per lavarsi (lavandini), erogazione di acqua potabile, apprestamento di servizi igienici efficienti.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre trenta giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.

Art. 18

Addestramento professionale

Le Organizzazioni contraenti manifestano la volontà di dare sempre maggiore impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili e prendono impegno di promuovere l'organizzazione di corsi, serali e diurni, di preparazione professionale per uomini e donne occupati, nel settore edile o in altri settori, o in cerca di occupazione.

Altro scopo di una maggiore partecipazione dei giovani ai corsi professionali le parti concordano sull'opportunità di una più penetrante pubblicizzazione delle iniziative anche presso il mondo della scuola dell'obbligo, affinché nuove leve entrino nel settore.

I programmi di attività e le iniziative di formazione sono predisposti tenendo conto degli orientamenti degli Enti Pubblici competenti in materia e dell'organismo paritetico nazionale di cui all'art. 39 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

In relazione alle disponibilità delle singole imprese per la partecipazione di propri operai a corsi diurni annuali che abbiano una durata non superiore a 150 ore diurni, l'Ente Scuola assume a proprio carico i trattamenti economici e gli oneri relativi alla frequenza dei predetti corsi diurni da parte di lavoratori occupati mediante rimborso alle imprese dei trattamenti ed oneri suddetti secondo i criteri e le modalità definite dalle parti, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso.

Le ore di permesso per la frequenza ai corsi diurni non sono cumulabili né individualmente né collettivamente con quelle previste dall'art. 86 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

Le misure, le modalità e le condizioni di erogazione degli assegni di studio da corrispondersi dall'Ente agli allievi che frequentano i corsi di addestramento professionale finanziati dall'Ente stesso e del trattamento economico da corrispondersi agli allievi durante il periodo di tirocinio pratico nei cantieri di addestramento, nonché l'incentivo da riconoscersi alle imprese che gestiscono detti cantieri, sono stabiliti dalle Organizzazioni contraenti.

Il contributo per l'Ente Scuola, di cui all'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983, resta fissato nella misura dell'1,00% di cui al punto 3 dell'art. 26.

Il contributo suddetto dovrà essere versato dai datori di lavoro all'Ente Scuola, tramite la Cassa Edile della Provincia di Messina, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola stipulerà regolare convenzione.

Art. 19

Cassa Edile

L'attività della Cassa Edile della Provincia di Messina è

regolata dal proprio Statuto e dal Regolamento delle prestazioni assistenziali approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti.

Il contributo per la Cassa Edile, a norma dell'art. 40 lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983, resta fissato nella misura del 2,50% a carico dei datori di lavoro e dello 0,50% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

Il contributo dovrà essere devoluto dalle imprese alla Cassa Edile della Provincia di Messina sia per la parte di contributo a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti.

I versamenti della percentuale complessiva 3,00% dovranno avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dall'art. 12.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

* * *

La dichiarazione scritta ricognitiva degli obblighi di cui all'ar. 40 lettera b) del C.C.N.L. 6 luglio 1983 dei datori di lavoro e degli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Messina sarà raccolta dalla Cassa Edile medesima con le modalità e nelle occasioni stabilite dalle Organizzazioni territoriali contraenti.

NOTA A VERBALE

L'Organizzazione dei datori di lavoro si impegna a definire entro il 1986 la questione relativa alla Cassa Edile dando pratica attuazione all'allegato F).

Art. 20

Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 40, lettera c), sesto comma, del

contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983 la quota territoriale di adesione contrattuale resta fissata nella misura paritetica dello 0,35% a carico dei datori di lavoro e dello 0,35% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. 6 luglio 1983.

L'importo della quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia di Messina.

I versamenti alla Cassa Edile delle quote di adesione contrattuale dovranno avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dall'art. 12 del presente contratto.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui all'art. 40 lettera c), comma secondo e seguenti, dell'indicato contratto collettivo nazionale di lavoro, fissata nella misura dello 0,15% a carico dei datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione indicati nel primo comma di questo articolo.

Le modalità per la ripartizione tra le Organizzazioni sindacali contraenti delle quote di adesione contrattuale sono regolate da apposite convenzioni.

Art. 21

Quote sindacali

Ai sensi dell'art. 41 del C.C.N.L. 6 luglio 1983, è confermata la facoltà degli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prevalersi sugli accantonamenti per gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dall'Accordo nazionale 16 maggio 1973 e

dalla convenzione prevista al punto 6 dell'Accordo medesimo.

Art. 22

Assemblee

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 94 del C.C.N.L. 6 luglio 1983 resta confermato che i lavoratori che prestano la loro opera nelle unità produttive con più di 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei luoghi di lavoro, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

Art. 23

Comitato partitetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi dell'art. 32 del vigente C.C.N.L. 6 luglio 1983 viene costituito un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene ed in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

La costituzione ed il funzionamento del Comitato saranno disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al C.C.N.L. 6 luglio 1983 del quale forma parte integrante.

Le parti si impegnano di incontrarsi entro il corrente anno per definire la questione e determinare eventuali aliquote che possano servire per il funzionamento del Comitato stesso.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, in occasione di particolari, speciali lavori che dovessero svolgersi presso cantieri della Provincia, esamineranno caso per caso la eventuale possibilità perché ai dipendenti addetti a tali lavori siano fornite tute e scarpe antinfortunistiche.

Art. 24

**Inscindibilità e correlatività delle
disposizioni contrattuali**

Rimangono ferme la inscindibilità e la correlatività delle disposizioni relative agli istituti contrattuali.

Art. 25

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente stabilito nei singoli articoli, il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Messina a decorrere dal 1° luglio 1986, e avrà la durata e la scadenza che saranno stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La Cassa Edile della Provincia di Messina in attuazione del disposto della lettera (d) dell'art. 4 dello Statuto, compatibilmente con le disponibilità di gestione, eroga ai lavoratori iscritti, secondo le modalità previste, le sottoelencate prestazioni.

1) Prestazioni contrattuali

A - Indennità Malattia

B - Indennità di Infortunio e Malattia Professionale

2) Prestazioni dirette

C - Borse di studio

D - Sussidi funerari

E - Assicurazione Infortuni Extra Professionali

F - Protesi Dentaria

G - Spese apparecchi oculistici e apparecchi protesi dentaria

H - Anticipazione accantonamenti imprese fallite

I - Colonia estiva montana.

A) INDENNITA' DI MALATTIA

(testo integrale all. E al C.C.N.L.)

Art. 1 — La Cassa Edile eroga l'indennità di malattia alle condizioni di seguito indicate, al lavoratore non in prova che incorra nell'evento alle dipendenze di Impresa iscritta alla Cassa Edile, ed abbia prestato, anche in più circoscrizioni territoriali almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti l'evento, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale di cui all'articolo 19.

Art. 2. — L'indennità di malattia è erogata dalla Cassa Edile per tutte le giornate indennizzate dall'Inps comprese tra il 4° ed il 180° giorno di malattia.

Inoltre la Cassa Edile eroga un'indennità per le giornate comprese tra il 181° ed il 270° giorno di malattia, escluse le festività e le domeniche.

Per le giornate comprese dal 181° al 270° giorno di malattia non indennizzate dall'Inps, l'indennità è erogata previa presentazione alla Cassa Edile dell'attestato della malattia e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile.

Art. 3 — La Cassa Edile eroga un'indennità integrativa in misura tale che aggiunta alla prestazione economica a carico dell'Inps per lo stesso titolo — assicurati complessivamente al lavoratore il 100% della retribuzione minima contrattuale, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, per le giornate indennizzate dall'Inps dal 4° al 180° giorno.

Dal 181° al 270° giorno l'indennità è stabilita in misura tale che assicurati complessivamente il 50% della retribuzione netta di cui sopra.

La retribuzione minima contrattuale è costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza e dall'inden-

nità territoriale di settore della categoria di appartenenza in vigore nella circoscrizione durante il periodo di assenza per malattia.

Art. 4 — Con decorrenza dall'1.7.85, per le malattie di durata superiore a 14 giorni la Cassa Edile eroga il 50% della retribuzione costituita dagli elementi di cui agli ultimi due commi del precedente paragrafo per i primi tre giorni di malattia.

Con la stessa decorrenza, nel caso di malattia di durata superiore a 21 giorni, la Cassa Edile eroga il 100% della retribuzione per i primi tre giorni di malattia.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.

Fino alla data del 30.6.85 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4 dell'accordo 11 febbraio 1980.

Art. 5 — Il ragguaglio a giornata della retribuzione si compie moltiplicando la retribuzione minima contrattuale per l'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione territoriale alla data di inizio dell'assenza per malattia e dividendo per 6 il prodotto così ottenuto.

Al fine di facilitare i conteggi della Cassa Edile si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda costituita dal minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore della categoria di appartenenza per per i seguenti coefficienti.

- a) 3,006 per il 1° 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni;
- b) 6,132 per il 1° 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 21 giorni (dal 1° luglio 1985);
- c) 2,799 dal 4° al 20° giorno di malattia;
- d) 1,688 dal 21° al 180° giorno di malattia;
- e) 3,066 dal 181° al 270° giorno di malattia.

Per l'indennità erogata agli apprendisti il coefficiente è 3,066 calcolato sulla retribuzione indicata nell'ultimo comma art. 3.

La prestazione di cui ai commi precedenti non è dovuta o è ridotta alla metà nei casi di cui all'ultimo comma dello art. 88.

Art. 6 — Alla scadenza di ciascun mese l'impresa deve denunciare alla Cassa Edile i nominativi e la categoria dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro, allegando alla denuncia stessa per ciascun lavoratore copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro nonché copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia di trasmettere all'Inps per il rimborso delle indennità anticipate all'impresa stessa al lavoratore interessato.

La Cassa Edile eroga l'indennità integrativa di malattia per le giornate di assenza denunciate dall'impresa e risultanti dall'attestato di cui al comma precedente, per le quali l'impresa stessa ha effettuato l'anticipazione del trattamento Inps, secondo quanto risulta dal modulo di liquidazione di cui al comma precedente.

L'impresa e il lavoratore sono tenuti a comunicare alla Cassa Edile le eventuali giornate non indennizzate dall'Inps, trasmettendo entro trenta giorni la relativa documentazione ricevuta dall'Istituto, affinché la Cassa possa procedere al recupero degli importi relativi mediante conguaglio con quanto da essa dovuto a qualsiasi titolo all'operaio.

Qualora non possa recuperare gli importi non dovuti nei confronti del lavoratore in conseguenza dell'omesso o ritardato invio, da parte dell'impresa, da parte della documentazione di cui al comma precedente ricevuta dall'Istituto, la Cassa Edile si rivarrà nei confronti dell'impresa medesima.

L'impresa non tenuta all'anticipazione delle indennità

Inps alla scadenza di ciascun mese deve denunciare alla Cassa Edile i nominativi e la categoria dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro, allegando alla denuncia stessa per ciascun operaio copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro nonché copia del modulo da trasmettere all'Inps contenente i dati necessari per l'erogazione della prestazione da parte dell'Istituto.

La Cassa Edile eroga l'indennità integrativa di malattia per le giornate di assenza denunciate dall'impresa e risultanti dall'attestato nonché dal modulo di cui al comma precedente.

Art. 7 — In relazione alle modalità in atto per la determinazione della retribuzione sulla cui base calcolate le prestazioni a carico dell'Inps dagli importi delle indennità integrative di malattia dovuti dalla Cassa Edile al lavoratore sono dedotte le quote da imputare all'accantonamento di cui all'art. 19, che verranno erogate dalla Cassa Edile alle scadenze previste assieme agli ulteriori accantonamenti effettuati dalle imprese per lo stesso titolo.

Le suddette quote sono ottenute in via convenzionale, per ogni giornata indennizzata, applicando le seguenti percentuali sulla retribuzione giornaliera ottenuta moltiplicando per 6,66 la retribuzione oraria, costituita da minimo di paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza della categoria di appartenenza in vigore nella circoscrizione durante l'assenza del lavoratore.

- dal 4° al 20° giorno di malattia 11,50%;
- dal 21° al 180° giorno di malattia 15,33%.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

A chiarimento di quanto disposto dal paragrafo 6 dell'all. E si precisa che la denuncia degli operai ammalati deve essere presentata alla Cassa Edile entro il mese successivo al

periodo di paga scaduto pena decadenza del diritto alla prestazione.

Ai fini del pagamento ai lavoratori delle prestazioni, fermo restando quanto esposto al paragrafo 1 lett. A dell'all. E, si precisa che la liquidazione della pratica avviene se l'impresa è in regola con i versamenti alla Cassa Edile e comunque se ha adempiuto agli obblighi contributivi relativi al semestre immediatamente precedente andato in liquidazione.